



**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE
VOTIVA NEI CIMITERI**

ART. 1

La domanda di abbonamento deve essere scritta su apposito modulo a stampa fornito gratuitamente dal Comune, il quale si riserva di dare corso alla domanda stessa dopo aver verificato se sia possibile eseguire l'impianto.

L'utente firmando la richiesta autorizza implicitamente a compiere sulla sepoltura ogni lavoro necessario per l'impianto elettrico.

ART. 2

La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno; ad eccezione del primo, per il quale decorre dal mese in cui è stata allacciata la lampada votiva e scade al 31 dicembre.

Successivamente la durata è annuale e la scadenza è sempre al 31 dicembre.

ART. 3

L'abbonamento si intende rinnovato alla scadenza, per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta scritta da far pervenire al Comune entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente.

ART. 4

Il canone di abbonamento annuo deve pagarsi in un'unica soluzione anticipata, per ogni lampada di circa 2/3 Watt accesa 24 ore su 24.

Il suo ammontare è quello stabilito in tariffa.

Nel prezzo di abbonamento sono comprese le spese per il consumo di energia elettrica, il ricambio di lampadine fulminate, la manutenzione, riparazione e la sorveglianza della rete principale. Nel canone d'abbonamento non sono comprese, invece, le spese postali e l'Imposta Valore Aggiunto (I.V.A.).

ART. 5

Alla richiesta di allacciamento l'utente deve pagare un contributo una tantum stabilito in tariffa, oltre I.V.A.

Alla richiesta di riattivazione dell'impianto per trasferimento del defunto presso altra sepoltura, all'interno dello stesso Cimitero, l'utente deve pagare un contributo di trasferimento pari alla metà del contributo di allacciamento, oltre I.V.A.

La richiesta, da chiunque avanzata, di riattivazione dell'impianto a seguito di sospensione del servizio - conseguente mancato pagamento di quanto previsto in tariffa, ovvero di danni imputabili all'utente - sarà subordinata al pagamento, oltre che delle somme ancora dovute, di un contributo di riattivazione pari alla metà del contributo di allacciamento, I.V.A. esclusa.

La richiesta di riattivazione delle utenze disattivata per morosità, da chiunque avanzata, sarà subordinata al pagamento, oltre che delle somme di cui al successivo art.8, del contributo di riattivazione di cui al comma 3.

Tutto ciò sempre fatta salva la riserva di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Nei contributi sopra citati sono comprese le spese relative alla adduzione della corrente alla sepoltura, gli ordinari lavori di allacciamento e di muratura, l'eventuale apertura e chiusura di tratti murari, gli scavi di sterro e reinterro ecc.. Sono escluse le parti decorative e tutto quanto riguarda la parte artistica, alla quale può provvedere l'utente.

I contributi di cui ai precedenti commi del presente articolo sono a fondo perduto, rimanendo la titolarità dell'impianto sempre al Comune.

ART. 6

L'utente è tenuto ad effettuare il pagamento per l'intero anno di riferimento entro il termine indicato sulla bolletta fornita dal Comune, inviata al proprio domicilio.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il bollettino di conto corrente inviato dal Comune.

L'utente che avesse smarrito per qualsiasi motivo il bollettino suddetto, è tenuto a presentarsi presso il Servizio Polizia Mortuaria del Comune, dove riceverà un duplicato che potrà essere pagato direttamente presso la Tesoreria comunale.

E' fatto obbligo all'utente di comunicare tempestivamente agli uffici competenti ogni variazione del proprio domicilio, restando l'Amministrazione estranea ad ogni disagio che dovesse verificarsi causa la mancata comunicazione.

ART. 7

Per gli allacciamenti per i quali si richiede un trattamento degli impianti mediante speciali pose in opera delle condutture l'Amministrazione, dopo aver verificato caso per caso la possibilità dell'installazione, l'importanza degli impianti e dell'apposito trattamento, si riserva di stabilire gli importi dovuti in misura proporzionale a quelli sopra specificati.

ART. 8

All'utente che non avrà provveduto al pagamento delle somme dovute entro il termine indicato sulla bolletta fornita dal Comune, sarà disattivata l'utenza senza ulteriore avviso.

L'utente che entro il 31 dicembre non avrà provveduto al pagamento di quanto dovuto sarà dichiarato moroso ed il Comune procederà alla riscossione coattiva in esecuzione delle leggi vigenti in materia, con una maggiorazione del 100 % delle somme dovute.

ART. 9

E' vietato agli utenti asportare le lampadine; modificare o manomettere l'impianto; eseguire attacchi abusivi; cedere o subaffittare la corrente e,

comunque, apportare modificazioni all'impianto. E' vietato, altresì, eseguire o far eseguire sulla propria sepoltura lavori che possano interessare l'impianto elettrico senza preavviso al Comune.

Non sarà fornita l'energia elettrica a chi volesse eseguire l'attivazione, riattivazione, manutenzione per conto proprio.

L'utente deve curare la parte di impianto di sua pertinenza, mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampade con gli annessi accessori di protezione.

L'utenza non deve risultare deteriorata o mancante di parti tali da compromettere il buon funzionamento della rete di distribuzione a sé o ad altri utenti.

ART. 10

Ogni reclamo deve essere inoltrato per iscritto all'Amministrazione. I reclami in ogni caso non consentono differimenti dei pagamenti.

ART. 11

L'Amministrazione non sarà ritenuta responsabile delle eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore dell'energia elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni della rete di distribuzione, violenti temporali, incendi, ogni altro fatto imprevedibile causato da terzi. In tali casi l'abbonato non potrà pretendere rimborsi o riduzioni, né sospendere il pagamento del canone di abbonamento.

ART. 12

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti, la violazione delle prescrizioni stabilite con il presente regolamento comporta il risarcimento dei danni cagionati, salvo ogni altra azione, civile e penale, rimanendo in facoltà del Comune anche di interrompere il servizio.

L'allacciamento, la riattivazione a seguito di trasferimento del defunto presso altra sepoltura all'interno dello stesso Cimitero, ovvero a seguito di morosità o di danni imputabili all'utente, potrà essere effettuato non prima del pagamento delle spese dovute, oltretutto del rimborso dei danni provocati.

Nel caso in cui si tratti di ripetuta violazione, l'Amministrazione ha la facoltà di rifiutare il ripristino del servizio.

ART. 13

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si intendono applicabili, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia.

ART. 14

Il Comune si riserva la facoltà di modificare e completare in ogni tempo le tariffe, senza obbligo di dare avviso al singolo utente.